Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 ottobre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1966, n. **825.**

Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di

Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio ».

Art. 2.

Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i Consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge.

Art. 3.

Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 826.

Istituzione dei ruoli organici e ordinamento del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, che conferisce delega al Governo per l'istituzione e la prima formazione dei ruoli e per l'ordinamento del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1.

Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono istituiti i ruoli organici del personale. Per le singole carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario, le annesse tabelle indicano il numero dei posti, le qualifiche ed il riferimento agli ex coefficienti di stipendio, in base all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246.

Art. 2.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva del Consiglio, è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Con regolamento del Consiglio, da approvarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti gli specifici titoli di studio.

Nei relativi bandi di concorso può essere prescritto il possesso di altri titoli post-universitari nonchè lo svolgimento di eventuali prove pratiche.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli delle altre carriere del Consiglio è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei relativi bandi di concorso può essere prescritto il possesso di altri titoli nonchè lo svolgimento di prove tecnico-pratiche.

Art. 3.

Ferma l'applicazione delle norme relative allo svolgimento delle carriere di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la carriera direttiva la promozione a vice referendario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli aiuto-referendari dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

Per la carriera di concetto le promozioni alle qualifiche di segretario amministrativo aggiunto e segretario stenografo aggiunto nonchè a quelle di segretario amministrativo e segretario stenografo si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi, rispettivamente, i vice segretari amministrativi e i vice segretari stenografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, ed i segretari amministrativi aggiunti e i segretari stenografi aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Per la carriera esecutiva la promozione alla qualifica di coadiutore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i coadiutori aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Per le carriere direttiva e di concetto, di cui ai precedenti commi, l'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità è rispettivamente di sette e nove anni.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva è composta da in pre-

sidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, dal segretario generale del Consiglio e da un impiegato del Segretariato generale del Consiglio con qualifica non inferiore a referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto è composta da un presidente scelto tra gli impiegati del Segretariato generale del Consiglio con qualifica di primo referendario, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, e due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva è composta da un presidente scelto tra gli impiegati del Segretariato generale del Consiglio con qualifica non inferiore a referendario, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice referendario.

La Commissione dei concorsi per l'ammissione alla carriera del personale ausiliario è composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario amministrativo.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera direttiva, è presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e composta da un docente universitario delle materie sulle quali vertono le prove di esame, dal segretario generale del Consiglio e da due impiegati del Segretariato generale con qualifica di primo referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera di concetto è presieduta da un impiegato del Segretariato generale del Consiglio con qualifica di primo referendario, e composta da un professore degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e da tre impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice referendario.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a primo coadiutore è presieduta da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario, e composta da un professore di ruolo degli istituti medi d'istruzione delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, e da tre impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario amministrativo.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono nominate dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 7.

Le attribuzioni conferite al Ministro dalle vigenti disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato sono esercitate, per il personale di cui al presente decreto, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, previsto dallo art. 4, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, integrato dal segretario generale e da un rappresentante del personale scelto dal presidente su una terna designata dal personale stesso, costituisce il Consiglio di amministrazione.

La Commissione di disciplina è composta da tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal presidente, su proposta del segretario generale, fra gli impiegati con qualifica di primo referendario, è presieduta dal più anziano di essi e dura in carica per un biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva.

Art. 8.

Presso il Consiglio può essere disposto il comando di dipendenti dello Stato, nei modi previsti nei rispettivi ordinamenti.

Può essere altresì disposto il comando di dipendenti di Enti pubblici, con provvedimento adottato dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro d'intesa con l'Ente di appartenenza.

I comandi di cui ai precedenti commi possono essere disposti per un periodo di un anno nel limite massimo complessivo del dieci per cento dell'organico del personale e possono essere rinnovati per un periodo non superiore ad un anno.

Ove occorra, il rinnovo può essere autorizzato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, per un periodo non superiore ad un triennio.

Art. 9.

Il presidente, con propria determinazione, stabilisce le modalità per lo svolgimento del lavoro ordinario, il quale può essere attuato anche con doppio orario giornaliero.

L'espletamento, da parte del personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, sia di ruolo che comandato, di lavoro straordinario, comunque reso, è retribuito con compenso forfettario pari a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni.

Per il personale della carriera ausiliaria le prestazioni straordinarie comunque rese possono essere retribuite fino ad un massimo di settantadue ore mensili.

L'indennità di funzione del segretario generale, sostitutiva di ogni compenso speciale anche per lavoro straordinario, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, è fissata nella misura di lire 300.000 (trecentomila) mensili.

Art. 10.

Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sentito il Comitato di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti.

Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Art. 11.

A cura del Segretariato generale è pubblicato un « Bollettino del personale » nel quale sono inseriti tutti i provvedimenti di natura giuridica, economica e disciplinare riguardanti il personale stesso.

Art. 12.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente decreto, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.

TITOLO II
Norme transitorie e finali

Art. 13.

L'inquadramento nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ha luogo previo giudizio favorevole di una Commissione composta di uno dei vice presidenti, che la presiede, di tre consiglieri e del segretario generale del Consiglio, di due magistrati amministrativi con qualifica non inferiore, rispettivamente, a quella di consigliere di Stato e di consigliere della Corte dei conti.

La Commissione è nominata dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Le domande d'inquadramento devono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il titolo di studio e gli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con esclusione di quello dell'età.

Art. 14.

L'inquadramento previsto nel precedente art. 13 è effettuato previa formulazione del quadro di assimilazione di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, numero 1246, con l'osservanza dei criteri ivi prescritti.

Il personale proveniente dai ruoli di Amministrazioni statali e quello che, alla data di costituzione del rapporto di servizio con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, apparteneva a ruoli di Enti, è inquadrato in qualifiche corrispondenti a quelle conseguite presso le Amministrazioni e gli Enti, conservando la relativa anzianità di qualifica e di carriera, od in qualifiche superiori, se ne abbia esercitato le funzioni presso il Consiglio, ovvero se abbia maturato, nella qualifica immediatamente inferiore posseduta, un'anzianità di almeno tre anni alla data dell'inquadramento.

Il rimanente personale è inquadrato nelle qualifiche risultanti dalla valutazione, da effettuarsi ai sensi del precedente art. 3, del servizio prestato presso il Consiglio, riconosciuto come di ruolo a tutti gli effetti, ovvero in qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.

Il periodo di servizio prestato presso il Consiglio, eventualmente non utilizzato in sede di inquadramento, è valutato agli effetti della ulteriore progressione di carriera e ad ogni altro effetto economico.

Ai fini dell'inquadramento previsto dai precedenti commi si tiene altresì conto del possesso di titoli culturali, accademici e professionali.

Art. 15.

Per il personale inquadrato nella carriera direttiva ai sensi del precedente art. 14, le promozioni alla qualifica di referendario aggiunto si conseguono per tre quarti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per un quarto mediante esame di idoneità. L'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione allo scrutinio e agli esami di idoneità è, rispettivamente, di nove e sette anni.

Art. 16.

Per il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del precedente art. 14, le promozioni alla qualifica di primo segretario amministrativo e primo segretario stenografo si conseguono per tre quarti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per un quarto mediante esame di idoneità. L'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione allo scrutinio e agli esami di idoneità è, rispettivamente, di nove e sette anni.

Art. 17.

Fermo il limite di ottanta posti di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ripartiti nelle varie carriere secondo le annesse tabelle, il personale che, giudicato favorevolmente dalla Commissione, risulti in eccedenza al numero dei posti disponibili nella qualifica spettante, può essere inquadrato in soprannumero, salvo riassorbimento in base alle vacanze dei rispettivi ruoli.

In relazione ai posti in soprannumero di cui al comma precedente, e fino al loro riassorbimento, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera direttiva.

Art. 18.

Il personale che, ai sensi dei precedenti articoli, ottiene l'inquadramento nei ruoli organici istituiti con il presente decreto, ha la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro anteriormente al detto inquadramento.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262.

Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che abbiano concorso a determinare un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero un trattamento sostitutivo, per legge, di quello derivante dalla assicurazione generale obbligatoria.

Per il riscatto del servizio agli effetti della indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, sono applicabili le vigenti disposizioni.

Art. 19.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede con l'assegnazione stabilita ai sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 60. — VILLA

CARRIERA DIRETTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Numero dei posti
670	Primo referendario	6
500	Referendario	6
402	Referendario aggiunto	8
325	Vice referendario	8
271	Aiuto referendario	
		28

CARRIERA DI CONCETTO

Ex coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo amministrativo e segretario capo stenografo	2
402	Segretario principale amministrativo e segretario principale stenografo	2
325	Primo segretario amministrativo e primo segretario stenografo	4
271	Segretario amministrativo e segretario stenografo	4
229	Segretario amministrativo aggiunto e segretario stenografo aggiunto	
202	Vice segretario amministrativo e vice segretario stenografo	
		12

CARRIERA ESECUTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Coadiutore capo	4
229	Primo coadiutore	6
202	Coadiutore	10
180	Coadiutore aggiunto	
		20

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Ex coeff.	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	3
173	Primo commesso e primo agente tecnico	6
159	Commesso e agente tecnico	11
151	Vice commesso e vice agente tecnico	
		20

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 827.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, nel comune di Cingoli (Macerata).

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Cingoli in data 11 ottobre 1965, integrato con due dichiarazioni del 19 ottobre 1965 e 26 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, in contrada San Faustino del comune di Cingoli (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 828.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Grato con quella di San Michele Arcangelo, nel comune di Piedicavallo (Vercelli).

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 9 gennaio 1966, integrato con altro decreto del 22 maggio 1966, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di San Grato, in frazione Montesinaro del comune di Piedicavallo, con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, in Piedicavallo (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 829.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Patrizio Vescovo e Martire, in Parma.

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 4 agosto 1965, integrato con due dichiarazioni entrambe del 4 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Patrizio Vescovo e Martire, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 830.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Caltagirone (Catania).

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 2 aprile 1965, integrato con dichiarazione di pari data e con postilla dell'11 marzo 1966 apposta al decreto, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Botteghelle del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 831.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Portoscuso (Cagliari).

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 22 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in frazione Paringianu del comune di Portoscuso (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni del Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre, tra l'altro, stabilire la data di costituzione, l'ordinamento interno e la ripartizione dei compiti del Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituito il Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono trasferite al Raggruppamento autonomo le attribuzioni ad esso devolute dal citato art. 34, svolte da vari enti delle forze armate.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni del Raggruppamento autonomo sono stabiliti come segue:

Uffici del Comando del raggruppamento:

attività relative all'addestramento del personale, all'amministrazione del personale e dei materiali e al funzionamento dei servizi del Raggruppamento;

coordinamento per l'assolvimento di compiti e lo svolgimento di servizi d'interesse generale.

Unità servizi:

inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati con mansioni di ufficio presso gli organi centrali del Ministero della difesa e gli Stati Maggiori.

Autogruppo:

inquadramento del personale dei reparti automobilistici impiegato per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8083)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1966.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1957, con il quale il prof. dott. Antonino De Stefano è stato nominato membro supplente del Collegio dei revisori del Fondo predetto;

Vista la nota della Corte dei conti n. 6215 del 15 luglio 1966, con la quale viene prospettata la necessità

di sostituire il prof. Antonino De Stefano, perchè chiamato ad altro incarico, e viene a tal fine designato il primo refendario della Corte medesima, dott. Enzo Zanini;

Decreta:

Il dott. Enzo Zanini, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente del Collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in sostituzione del prof. dott. Antonino De Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: Bosco

(8144)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Urial » compresse, della ditta Istituto biochimico farmaceutico S.A.S. di Legnano (Milano). (Decreto di revoca n. 4036/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 dicembre 1959, con il quale è stata registrata al n. 16.203 la specialità medicinale denominata « Urial » compresse, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano, via Donatello, 17, attualmente Istituto biochimico farmaceutico S.A.S., con sede in Legnano (MI), corso Sempione n. 60, prodotta nell'officina della ditta stessa.

Considerato che da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, poichè si è constatato che la quantità di acido ascorbico trovata è risultata inferiore del 30 % al dichiarato (trovata mg. 70 — dichiarata mg. 100).

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urial » compresse, registrata al numero 16.203 con decreto in data 22 dicembre 1959, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico S.A. S., con sede in Legnano (MI).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: Mariotti

(8149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Diritto regionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra convenzionata di « Diritto regionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8196)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8197)

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia antica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Storia della filosofia antica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8198)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta, la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Napoli, della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di centoventi giorni da quello di effettivo deposito della mappa nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda.

(8003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Elettrici Liguri - S.T.E.L., di San Remo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Elettrici Liguri - S.T.E.L., di San Remo.

(8201)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 131-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 131-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Colombo Romeo, con sede in Gallarate (Varese), via Donatello n. 9.

(8200)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Bracco Domenico, con sede in Genova, piazza G. Ferraris n. 5-9.

(8185)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1966, registro n. 18, foglio n. 94, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Pinto Andrea, il quale, ritenendo equivalente a rifiuto il silenzio dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli sulla propria istanza in data 13 marzo 1963 di assegnazione di un alloggio per senza tetto sito in Napoli, rione Domiziano, ha chiesto la dichiarazione di nullità di tutti i contratti di locazione eventualmente stipulati dall'Istituto dopo la citata data del 13 marzo 1963.

(8199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 19 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,75	624,80	624,88	624,89	624,76	624,75	624,88	624,88	624,74
$ Can.	578,80	578,40	578,80	578,80	578,20	578,95	578,70	578,80	578,80	578,80
Fr. Sv.	144,03	144,05	144,03	144,02	144 —	144,04	144,04	144,02	144,02	144,05
Kr. D.	90,55	90,55	90,58	90,57	90,55	90,54	90,57	90,57	90,57	90,57
Kr. N.	87,45	87,44	87,48	87,455	87,45	87,44	87,455	87,455	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,75	120,75	120,79	120,77	120,80	120,74	120,77	120,77	120,77	120,75
Fol.	172,64	172,60	172,62	172,64	172,60	172,74	172,60	172,64	172,64	172,59
Fr. B.	12,49	12,493	12,5015	12,499	12,49	12,49	12,4969	12,499	12,50	12,495
Franco francese	126,52	126,50	126,55	126,52	126,50	126,50	126,515	126,52	126,52	126,54
Lst.	1744,65	1744,75	1745,10	1744,85	1744,60	1744,60	1744,80	1744,85	1744,85	1744,75
Dm. occ.	156,90	156,96	157 —	156,975	156,95	156,89	156,945	156,975	156,97	156,98
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,191	24,15	24,18	24,1875	24,191	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,76	21,755	21,765	21,75	21,76	21,759	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4325	10,43	10,43	10,4315	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 19 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,55

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	578,80
1 Franco svizzero	144,04
1 Corona danese	90,57
1 Corona norvegese	87,452
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	172,605

1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	126,517
1 Lira sterlina	1744,85
1 Marco germanico	156,947
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° giugno 1966 al 30 giugno 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° GIUGNO 1966 AL 18 GIUGNO 1966

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:						
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi	
									Prelievo	T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,20	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	50,25	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	75,60	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	71,80	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	30	- - - di tacchini	per kg	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	71,80	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (e)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	354,70 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (b)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 50,00 per chilogramma.

(*e*) Ai « dorsi e colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 19 GIUGNO 1966 AL 30 GIUGNO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,20	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	50,25	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone		27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30 (e)	
		- - oche (a):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	75,60	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	71,80	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks)	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (d)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30 (e)	
	30	- - - di tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	71,80	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	35	- - ali	per kg	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (*f*)	
		- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	354,70 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (*b*)	13
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Per le provenienze da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(7079)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 5, foglio n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerata la necessità di sostituire il segretario della Commissione dott. Fulvio Balsamo che, a seguito di favorevole esito del concorso alla Corte dei conti, è stato nominato referendario del cennato Consesso (decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Decreta:

In sostituzione del dott. Fulvio Balsamo, nominato referendario della Corte dei conti, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse sono affidate al dott. Giovanni Maldari, direttore di sezione del Ministero dell'interno, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1966

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 14

(8039)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 1385 del 30 agosto 1966 del comune di Torre Orsaia, con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dott. Carpinella Giuseppe alla condotta medica di quel Comune-capoluogo;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Carpinella Giuseppe;

Considerato che il dott. Farano Michele, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Farano Michele è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Torre Orsaia-capoluogo.

Il sindaco di Torre Orsaia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 24 settembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(7867)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1965, n. **3**.
Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere generico

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 6 *del* 20 *aprile* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Scuole per infermiere ed infermieri generici istituite nella Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1965 e 1966 o precedentemente istituite e non ancora funzionanti, hanno la facoltà di indire nel suddetto biennio corsi di mesi quattro per il conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermieri generici.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dalle leggi vigenti, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del diploma di licenza elementare;

b) alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno tre anni mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali o per almeno quattro anni presso istituti privati di cura autorizzati, o siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

Art. 3.

Al termine dei corsi le scuole ammetteranno gli aspiranti a sostenere, dinanzi alla Commissione prevista dalle norme di legge vigenti per l'abilitazione all'esercizio professionale della categoria, un esame di idoneità teorico-pratico. Coloro che abbiano prestato non meno di 5 anni di servizio effettivo con le mansioni di infermiere generico presso pubblici Ospedali civili, militari o cliniche universitarie saranno ammessi a sostenere la sola prova pratica di idoneità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 aprile 1965

BERZANTI

(8022)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.